

(N. 1378)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 febbraio 1956, risultante dall'unificazione del*

DISEGNO DI LEGGE (V. Stampato N. 1686)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

e della

PROPOSTA DI LEGGE (V. Stampato N. 1501)

d'iniziativa del Deputato AUDISIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1956

Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

- a) se marescialli, senza limiti di età;
- b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.

Art. 2.

Per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

Art. 4.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.